



COMUNE DI UGGIATE-TREVANO
Provincia di Como

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/05/2023

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DELLA CONSULTA

Articoli 1-7	Pag.	4
--------------	------	---

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

Capo I - I consultori comunali dei giovani (Articoli 8-9)	»	5
Capo II - Organi:		
Sezione I - <i>Norme comuni</i> (Articoli 10-12)	»	6
Sezione II - <i>L'Assemblea comunale dei giovani</i> (Articoli 13-19)	»	6
Sezione III - <i>Il Presidente della Consulta comunale dei giovani</i> (Articoli 20-23)	»	8
Sezione IV - <i>Il Consiglio direttivo</i> (Articoli 24-25)	»	9

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Capo I - Disposizioni varie (Articoli 26-29)	»	9
Capo II - Finanza e contabilità (Articoli 30-32)	»	10
Capo III - Rapporti con gli organi amministrativi locali (Articoli 33-37)	»	10

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articoli 38-40	»	11
----------------	---	----

LA COMUNITÀ GIOVANILE

ORDINATA IN CONSULTA COMUNALE

DETERMINATA a garantire una stabile e permanente rappresentanza dei giovani all'interno del Comune e della società cittadina, quale efficace opportunità per esprimere la prospettiva giovanile nelle tematiche di maggior rilievo pubblico;

DESIDEROSA di concorrere, con pari dignità, alla realizzazione di un più florido, giusto e sostenibile avvenire per la società umana;

CONSAPEVOLE dell'insostituibile risorsa che ogni singolo giovane rappresenta all'interno della società civile e del suo nascosto potenziale che merita di essere sostenuto sino al suo completo sviluppo;

CONSTATATO che senza efficaci e condivisi interventi amministrativi posti in essere dall'ente territorialmente più vicino e sensibile alle legittime aspirazioni e necessità delle giovani generazioni, risulterebbe impossibile promuovere e sostenere una corretta e sistematica affermazione giovanile;

CONDIVISA la deliberazione del Consiglio comunale n. ... del ..., attraverso cui è stata istituita la Consulta comunale dei giovani ed approvato il suo Statuto;

PERSEGUENDO il supremo interesse delle giovani generazioni presenti e future;

PROCLAMA

lo Statuto della Consulta comunale dei giovani, nel seguente testo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA CONSULTA

Art. 1.

Rappresentanza della comunità giovanile

1. La Consulta comunale dei giovani è l'organismo comunale permanente di rappresentanza della comunità giovanile.

Art. 2.

Determinazione dell'azione istituzionale

1. L'azione istituzionale della Consulta comunale dei giovani è liberamente determinata, secondo le rispettive competenze, dagli organi istituzionali.

Art. 3.

Valori fondamentali

1. La Consulta comunale dei giovani riconosce e tutela il valore inestimabile di una comunità giovanile socialmente e culturalmente pluralista, fondata sull'eguaglianza e pari dignità di ogni suo componente.

2. Incentiva il ricambio generazionale, favorendo la partecipazione delle future generazioni, attraverso opportune iniziative.

3. Promuove l'adozione di interventi volti a contrastare le situazioni di svantaggio sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della giovane persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.

4. Afferma il proprio carattere laico, libero e pluralista, assicurando la massima indipendenza da ogni condizionamento ideologico, politico o religioso.

Art. 4.

Competenze istituzionali

1. La Consulta comunale dei giovani, nei limiti del presente Statuto, esercita tutte le funzioni necessarie allo sviluppo della comunità giovanile e alla tutela degli interessi giovanili collettivi.

2. Svolge altresì le seguenti funzioni:

a) promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblica, sviluppandone il senso di appartenenza;

b) incentivare e consolidare l'aggregazione della comunità giovanile;

c) favorire e sostenere forme di reciproca solidarietà tra i componenti della comunità giovanile, al fine di rafforzarne la coesione sociale e arginare, sotto qualsiasi forma, l'emarginazione giovanile, con particolare attenzione ai più vulnerabili;

d) informare la comunità giovanile sulle più importanti decisioni in esame che li riguardano;

e) sviluppare nelle nuove generazioni una coscienza civica improntata al rispetto della cultura della legalità, dell'eguaglianza, della sicurezza, della giustizia sociale e della tutela ambientale;

- f) incoraggiare la creatività e la responsabilità individuale di ogni singolo giovane;
- g) predisporre la diretta organizzazione di iniziative di carattere culturale, ludico, sociale o sportivo;
- h) incentivare la coordinazione delle iniziative rivolte ai giovani promosse dalle libere forme associative;
- i) analizzare le necessità e gli interessi dei giovani.

Art. 5.

Autonomia

1. Alla Consulta comunale dei giovani è assicurata la più ampia indipendenza e autonomia di giudizio e valutazione rispetto agli organi amministrativi locali.

Art. 6.

Relazioni esterne

1. La Consulta comunale dei giovani può liberamente relazionarsi con qualsiasi ente di diritto pubblico o privato per il perseguimento delle proprie competenze istituzionali.

Art. 7.

Stemma istituzionale

1. L'Assemblea comunale dei giovani adotta lo stemma della Consulta.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

CAPO I

I CONSULTORI COMUNALI DEI GIOVANI

Art. 8.

Capacità dei consultori

1. Con deliberazione statutaria, sentita la Giunta comunale, sono stabiliti i requisiti per la nomina a consultore comunale dei giovani, nonché sono determinate le relative cause di incompatibilità e di decadenza.

2. Chiunque in possesso dei requisiti stabiliti può richiedere al Sindaco la nomina a consultore comunale dei giovani.

3. Non può in ogni caso essere nominato il titolare di cariche politiche.

Art. 9.

Ricorso

1. In caso di rifiuto dell'istanza con cui si chiede la nomina a consultore o in caso di silenzio è ammesso ricorso all'Assemblea comunale dei giovani.

CAPO II

ORGANI

SEZIONE I

Norme comuni

Art. 10.

Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali della Consulta comunale dei giovani: l'Assemblea comunale dei giovani, il Consiglio direttivo ed il Presidente della Consulta comunale dei giovani.

Art. 11.

Indennità

1. Ai componenti dell'Assemblea comunale dei giovani, del Consiglio direttivo, delle commissioni assembleari e di ogni altro organo istituito non spettano compensi o gettoni di presenza.

Art. 12.

Effetti e pubblicità delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni adottate, in conformità al presente Statuto, dall'Assemblea comunale dei giovani o dal Consiglio direttivo devono essere motivate e vincolano tutti i consultori comunali dei giovani ancorché dissidenti, assenti o astenuti.

2. Le deliberazioni approvate divengono immediatamente eseguibili e ad esse è data adeguata forma di pubblicità.

SEZIONE II

L'Assemblea comunale dei giovani

Art. 13.

Composizione

1. L'Assemblea comunale dei giovani è composta da tutti i consultori.

2. I consultori rappresentano la comunità giovanile ed esercitano le loro funzioni con piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 14.

Convocazione

1. L'Assemblea comunale dei giovani è convocata di diritto almeno tre volte all'anno.

2. Può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente della Consulta comunale dei giovani o di un terzo dei consultori, dandone comunicazione scritta, cartacea o telematica, entro i cinque giorni antecedenti alla seduta.

3. Il regolamento assembleare stabilisce la convocazione in sessione d'urgenza.

Art. 15.

Regolamento assembleare

1. L'Assemblea comunale dei giovani adotta e modifica a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento per la disciplina delle sedute e, ove istituite, delle commissioni assembleari.

Art. 16.

Sedute assembleari

1. Tutte le sedute dell'Assemblea comunale dei giovani sono pubbliche. L'Assemblea può tuttavia deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Art. 17.

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea comunale dei giovani svolge funzioni di indirizzo politico e di controllo nei confronti del Consiglio direttivo.

Art. 18.

Validità delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni assembleari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti dell'Assemblea comunale dei giovani e se queste sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo lo Statuto disponga diversamente. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se è presente un terzo dei componenti.

2. Le deliberazioni statutarie sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 19.

Iniziativa deliberativa

1. Ciascun consultore ha diritto di iniziativa su qualsiasi questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea comunale dei giovani.

2. Il regolamento assembleare disciplina il procedimento deliberativo.

SEZIONE III

Il Presidente della Consulta comunale dei giovani

Art. 20.

Elezione

1. L'elezione del Presidente della Consulta comunale dei giovani avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Presidente è eletto per quattro anni e non è rieleggibile.

3. Può essere eletto Presidente qualsiasi consultore in possesso della cittadinanza italiana, nel pieno godimento dei diritti politici, residente presso il Comune e che ha compiuto la maggiore età.

4. Con deliberazione statutaria sono stabilite le cause di incompatibilità per l'ufficio di Presidente.

5. Nei dieci giorni antecedenti allo scadere del mandato del Presidente, il Sindaco o suo delegato convoca e presiede l'Assemblea comunale dei giovani per l'elezione del nuovo Presidente. Il periodo precedente si applica anche negli altri casi di vacanza della carica.

Art. 21.

Attribuzioni presidenziali

1. Il Presidente della Consulta comunale dei giovani:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) convoca e presiede l'Assemblea comunale dei giovani e il Consiglio direttivo;
- c) assicura la corretta applicazione del presente Statuto, nonché l'assoluta osservanza delle prescrizioni legislative in sede di produzione di ogni atto della Consulta;
- d) sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni e le sottoscrive ai fini della loro validità;
- e) è garante dell'indipendenza e dell'autonomia della Consulta e ne promuove conformemente al presente Statuto la sua azione istituzionale;
- f) cura i rapporti tra la Consulta e l'Amministrazione comunale;
- g) è responsabile della politica generale della Consulta.

Art. 22.

Relazioni con gli uffici comunali

1. Il Presidente della Consulta comunale dei giovani o suo delegato, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di interfacciarsi direttamente con il segretario comunale, i responsabili d'area in servizio ovvero ogni altro dipendente comunale.

Art. 23.

Celebrazioni e ricorrenze pubbliche

1. Il Presidente della Consulta comunale dei giovani o suo delegato, in rappresentanza di tutta la comunità giovanile, è invitato alle celebrazioni e ricorrenze pubbliche di interesse nazionale o locale per le quali è prevista la partecipazione del Sindaco o di un suo rappresentante.

SEZIONE IV

Il Consiglio direttivo

Art. 24.

Istituzione

1. Il Consiglio direttivo può essere istituito dall'Assemblea comunale dei giovani; deve essere istituito se il numero dei consultori è superiore a trenta.

Art. 25.

Organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio direttivo è demandato al regolamento consiliare.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Dotazione

1. La Consulta comunale dei giovani, per il proprio funzionamento, si avvale delle risorse umane e strumentali del Comune.

Art. 27.

Prerogative

1. Alla Consulta comunale dei giovani è riconosciuta senza alcun onere:

- a) la facoltà di ricevere dai competenti uffici tutte le documentazioni o le informazioni in loro possesso utili al suo funzionamento, salvo i casi di comprovata riservatezza;
- b) la facoltà di fruizione di qualsiasi bene patrimoniale di proprietà comunale;
- c) la facoltà di occupazione del suolo pubblico e di pubblica affissione.

Art. 28.

Esonero dalle tariffe locali

1. La Consulta comunale dei giovani è esonerata dal versamento di ogni qualsivoglia tariffa locale eventualmente applicabile.

Art. 29.

Sito istituzionale

1. Al fine di garantire la dovuta trasparenza e pubblicità dei lavori e delle attività istituzionali, la Consulta comunale dei giovani si dota di un proprio e distinto sito istituzionale.

CAPO II
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.

Autonomia gestionale

1. La Consulta comunale dei giovani provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio comunale e delle ulteriori fonti di finanziamento dalla stessa liberamente determinate.

2. È esclusa ogni garanzia del Comune sulle obbligazioni assunte dalla Consulta e prive di copertura finanziaria.

Art. 31.

Fondo comunale

1. Le spese per il funzionamento della Consulta comunale dei giovani sono iscritte, a cadenza annuale, in apposita rubrica del bilancio comunale di previsione.

2. Con determinazione adottata dal competente responsabile del servizio, su iniziativa della Consulta, si provvede all'impiego delle risorse del fondo.

Art. 32.

Rendiconto consuntivo

1. Il rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea comunale dei giovani entro il 30 aprile di ogni anno. Una volta approvato deve essere trasmesso al Consiglio comunale e reso pubblico attraverso il sito istituzionale della Consulta.

CAPO III

RAPPORTI CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 33.

Principio generale di coinvolgimento

1. Con l'intento di addivenire a politiche generazionalmente condivise e concordate, nonché assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco garantiscono alla Consulta comunale dei giovani il più ampio coinvolgimento nella determinazione della politica locale.

Art. 34.

Intervento al Consiglio comunale

1. Il Sindaco invita il Presidente della Consulta comunale dei giovani a riferire al Consiglio comunale l'operato della Consulta ed a presentare le osservazioni, valutazioni e proposte dalla stessa elaborate.

2. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere l'intervento del Presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

Art. 35.

Iniziativa propositiva

1. La Consulta comunale dei giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio o alla Giunta comunale.

2. Le proposte sono esaminate nella prima seduta disponibile dell'organo collegiale interessato.

Art. 36.

Contributo alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo

1. La Consulta comunale dei giovani può rivolgere all'attenzione del Consiglio o della Giunta comunale raccomandazioni per esprimere comuni necessità o per richiedere provvedimenti amministrativi.

2. Può altresì formulare osservazioni, valutazioni e proposte finalizzate a contribuire attivamente alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.

Art. 37.

Attività consultiva

1. La Consulta comunale dei giovani, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, esprime pareri sulle questioni inerenti alle tematiche giovanili sottoposte alla deliberazione del Consiglio o della Giunta comunale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Revisione dello Statuto

1. Con deliberazione statutaria è proposta al Consiglio comunale la revisione del presente Statuto.

Art. 39.

Commissariamento del Comune

1. In tutti i casi in cui il Consiglio comunale sia dichiarato sciolto, la Consulta continuerà ad operare in forza del presente Statuto e delle sue deliberazioni.

2. Compete al Presidente della Consulta comunale dei giovani notificare al commissario l'assetto giuridico della Consulta.

Art. 40.

Norma transitoria

1. In deroga all'articolo 8, comma 2, possono assumere ed esercitare le funzioni di consultore comunale dei giovani tutti i cittadini presenti alla prima seduta dell'Assemblea comunale dei giovani che:

a) hanno un'età compresa tra i quattordici e i trentaquattro anni di età;

b) hanno la propria residenza presso il Comune o in uno dei comuni italiani confinanti con lo stesso;

c) non risultano iscritti presso un'altra consulta comunale dei giovani.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco previo congruo avviso.